

TI_GERICHTE 36.2016.26 vom 4. Mai 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-05-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2016.26_d20160504

FR: TI_GERICHTE 36.2016.26 du 4 mai 2016

IT: TI_GERICHTE 36.2016.26 del 4 maggio 2016

Regeste

Riduzione del premio dell'assicurazione malattie. Convivenza

Erwägungen

E. 2

Per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI si intende: a) fr. 16'540.-- con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. a); b) fr. 8'270.-- con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. b); c) fr. 8'680.-- con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. c); d) fr. 5'787.-- con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. d); e) fr. 2'893.-- con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. e).

E. 2.1

p. 374; ATF 130 I 65 consid. 3.1 p. 67). En matière de fourniture de prestations (ou administration des prestations), les exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et son degré de précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations sociales régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le respect du principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et l'objectivité des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au risque de violer le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la loi les lignes fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du cercle des bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des conditions de son octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations peuvent figurer dans une ordonnance (ATF 118 Ia 46 consid. 5b p. 61; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, L'Etat, 2 e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634 n. 1797 ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 321; cf. également ATF 131 II 361 consid. 7.4 p. 385). Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet qu'il n'est pas ... arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien

même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434; 2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3; 2P.218/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2; 2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteeliche Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2 e éd., Berne 1999, p. 162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable, notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129 I 1). Les considérations qui sont à la base de cette jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie, vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus. La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de subsides comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge de manoeuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés. Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union matrimoniale." Considerare, in caso di concubinato, il reddito conseguito cumulativamente dai concubini per valutare il diritto alla riduzione dei premi è circostanza quindi ampiamente ammessa dalla giurisprudenza federale. Il TF non ha ritenuto il cumulo dei redditi in queste circostanze in contrasto con senso e scopo dell'art. 65 cpv. 1 LAMal. 2.19. In Ticino i concubini costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è ritenuta stabile. La definizione di convivenza stabile di partners è data dalla legislazione cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su questo aspetto come lo è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è esplicitato dal regolamento di applicazione della Laps del 17 dicembre

2002 all'art. 2a. In particolare la convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) vi sono figli in comune ; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio ; c) la convivenza è durata almeno 6 mesi . Basta quindi il realizzarsi di una sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella convivenza. Con pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha modificato il RLCAMal inserendo un nuovo art. 10a secondo cui: " La convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) vi sono figli in comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio; c) la convivenza dura da almeno 6 mesi." con ripresa dei concetti già contenuti nel RLaps. 2.20. Nel caso in esame la ricorrente e il signor RI 1 convivono da ben più di 6 mesi, senza figli in comune tra loro ma condividendo l'alloggio (immobile che appartiene in ragione di ½ ciascuno ai conviventi) con i figli di primo letto della ricorrente. In sede di udienza, così come già in sede di ricorso, RI 1 ha riconosciuto, tramite il suo rappresentante, la sua convivenza stabile con il signor RI 1, fondata su un sentimento profondo e intenso. I conviventi sono attivi professionalmente e concorrono a fronteggiare le spese, essi sono proprietari in ragione di ½ della casa in cui vivono. 2.21. In una sentenza 42.2012.2 del 24 marzo 2013, emanata nella sua composizione completa, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, a questo proposito, ha osservato come: " ... per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l'unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l'altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto contemplato dall'art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l'unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune. Riguardo al cambiamento del tenore dell'art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue: " 2. Unità di riferimento (art. 4 Laps) 2.2.1 Partner convivente L'attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune. Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall'esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un 'coniuge', indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia. Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti. Dall'entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un'evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi). Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio. Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto

conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini. Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell'unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi. Visto quanto sopra, si propone di modificare l'art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l'unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no." Ed ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze che ritiene quanto segue: " Con l'adozione della revisione, l'unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile. Tale potrà d'ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi. L'accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni." Con le ulteriori seguenti osservazioni: " È, altresì, utile sottolineare che secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.). Va, d'altronde, rilevato che ai sensi della giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune. E', invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.)." Questi rilievi sono già stati condivisi da questo Tribunale cantonale delle assicurazioni nell'ambito della riduzione dei premi dell'assicurazione malattie, nelle STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015, consid. 2.20, 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e nella STCA 36.2015.85 del 22 febbraio 2016, e sono assolutamente attuali per cui devono essere confermati. I concetti della Laps vanno applicati per il rinvio dell'art. 26 LCAMal, per l'identità dei testi ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e per l'art. 2a Laps) e per lo scopo stesso cui tende la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali. Sarebbe scioccante applicare, all'ambito della riduzione dei premi dell'assicurazione malattie coordinata dalla Laps, un concetto di convivenza stabile diverso. Condividere la propria esistenza, gli affetti, in una relazione intensa rapportabile a quella coniugale, impone, a livello di RIPAM, come per l'applicazione della Laps, di considerare l'unità di riferimento composta dai conviventi stabili. In concreto la ricorrente e il signor _____ non negano di condividere la loro esistenza da anni, di aiutarsi, sostenersi e di collaborare tra loro. Questa convivenza, duratura, profonda e radicata, adempie pienamente i requisiti dell'art. 26 cpv. 4 LCAMal e dell'art. 10a lett. c) RLCAMal. La condizione legale della convivenza è comprovata ed è conforme alla giurisprudenza federale. 2.22. Va ancora aggiunto che, a livello di RIPAM i conviventi non sono trattati come avviene invece a livello del diritto fiscale, non traendo la

coppia – in questo ambito – i vantaggi della coppia coniugata quanto a deduzioni ed aliquote. I redditi, in ottica RIPAM, sono infatti cumulati mentre in ottica fiscale ciò non avviene, ma non vengono neppure ritenute specifiche deduzioni per determinare l'imponibile così come non è applicata l'aliquota per coniugi. Come giudicato nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015, consid. 2.21, quest'obiezione non può essere ritenuta. La diversa valutazione della convivenza stabile in ambito RIPAM ed in quello fiscale è frutto di una deliberata scelta del legislatore, chiaramente espressa nei lavori parlamentari citati nelle considerazioni che precedono. Due conviventi, a livello fiscale (dove la legislazione cantonale è condizionata da quella federale), sono considerati persone con partita fiscale distinta, i coniugi invece sono considerati in una unica partita fiscale. Questa circostanza però non basta per ritenere il diritto cantonale in ambito di RIPAM, in cui il cantone gode di grande autonomia (come rilevato in precedenza), non conforme al diritto federale in generale rispettivamente al dettato dell'art. 65 LAMal, al cui senso e spirito le norme ticinesi devono attenersi, rispettivamente all'art. 8 Cost. fed. L'autonomia cantonale in materia va salvaguardata, gli ambiti specifici della Legge Tributaria del Cantone Ticino e della LCAMal sono diversi e tendono al conseguimento di risultati radicalmente differenti. Ciò permette al legislatore cantonale di considerare diversamente, nei due settori, la convivenza stabile senza che possa essere ritenuta una disparità di trattamento ai sensi dell'art. 8 Cost. fed. Su questi aspetti si veda Pascal Mahon, Droit constitutionnel. Droits fondamentaux. 3 ed. Helbing & Lichtenhahn e Faculté de droit Université de Nauchâtel, 2014 n. 143 e 144, p. 237 e seg. Ne discende che, per la determinazione del diritto alla RIPAM della ricorrente, e dei suoi figli, vanno ritenuti i redditi conseguiti dalla coppia. In altri termini i due conviventi vanno considerati appartenenti ad un'unica UR. 2.23. La ricorrente, in particolare in sede di ricorso e nel corso dell'udienza, ha rilevato come, considerando in concreto – come fa la Cassa - un'unica UR composta da lei stessa, dai suoi figli e dal suo convivente, induce sostanzialmente a computare i figli (suoi) nell'ambito economico del suo convivente signor _____, che non è padre di _____ e _____, e non ha nei loro confronti obblighi alimentari di sorta. In altre parole RI 1 lamenta il fatto che le norme applicate dalla Cassa cantonale impongono al signor _____ implicitamente di pagare il premio anche di _____ e _____ imponendogli così un obbligo di mantenimento non previsto dal diritto civile. L'argomento, già affrontato e evaso da questo Tribunale nelle STCA 36.2015.29 e 36.2015.85 più volte citate in precedenza, non è di pregio. Il mantenimento di _____ (sin a quando era in formazione) e di _____ incombe ai loro genitori, ossia al padre e alla madre e non certo al convivente di quest'ultima _____. Le norme della LCAMal, in tema di RIPAM, e specificatamente riferite alla composizione dell'UR, non creano certamente obblighi alimentari di natura civile al convivente. Come rilevato nelle considerazioni precedenti, l'unità di riferimento è composta dalla cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione dei premi e, di regola, essa è costituita dall'unità riconosciuta ai sensi del diritto fiscale. Per il diritto fiscale, espressamente richiamato dall'art. 26 cpv. 2 LCAMal, la ricorrente e i suoi figli, che con lei convivono e a lei sono stati affidati (sino al momento in cui sono personalmente imponibili), costituiscono un'unità riconosciuta anche a livello fiscale. Non solo: la mamma (_____) detrae dai suoi redditi, per i figli a suo carico, le deduzioni sociali riconosciute dal diritto fiscale (a titolo di esempio si veda il doc. VI/4), e dichiara gli alimenti ricevuti per loro. Va poi aggiunto che, quando un figlio è in formazione (e non ha più di 30 anni, non è coniugato, non ha figli suoi a carico e non ha redditi superiori al limite del fabbisogno), torna applicabile l'art. 27 LCAMal, precisato

dall'art. 11 RLCAMal, che, in situazioni come quella in discussione, include il figlio nell'unità di riferimento da cui dipende economicamente (qui la madre che riceve gli alimenti e opera le deduzioni sociali per i figli e provvede al loro sostentamento). Nel caso in esame quest'unità di riferimento, come mostrano in particolare i doc. A1 e B1, è stata richiedente esplicita della riduzione dei premi per tutti gli anni in discussione (2013 – 2015), non solo la signora RI 1 quindi ma lei e i suoi figli insieme (la rappresentanza dell'UR avviene tramite un membro maggiorenne della stessa; art. 8 cpv. 1 RLCAMal) hanno postulato la RIPAM per gli anni qui in discussione. In questa UR, composta per gli anni 2013 e 2014 dalla ricorrente e entrambe i figli mentre per il 2015 dalla ricorrente e il figlio _____, deve essere inserito anche il convivente della ricorrente signor _____ per l'applicazione dell'art. 26 cpv. 4 LCAMal secondo cui, come visto in precedenza, i partners conviventi, se la convivenza è ritenuta stabile, sono considerati come componenti della medesima unità di riferimento. L'unica possibile interpretazione di questa norma (art. 26 LCAMal) è quella della somma dei membri che vanno a formare l'UR in caso di esistenza di più situazioni contemplate nel suo disciplinamento. In altri termini all'UR composta dai membri contemplati dal diritto fiscale nella medesima tassazione, vanno aggiunti (se presenti) i membri maggiorenni in formazione così come prevede l'art. 27 LCAMal (questi giovani, se adempite le condizioni poste dalla norma ed elencate in precedenza, sono inclusi nell'unità di riferimento da cui dipendono economicamente) ed ancora i partners conviventi se date le condizioni di una convivenza stabile. Queste norme, considerando gli effetti della convivenza duratura e stabile che fonda una solidarietà tra i conviventi, tendono ad evitare che lo Stato debba erogare aiuti sociali ad assicurati viventi in condizioni sostanzialmente agiate, pur con mezzi propri limitati, grazie alla convivenza. Nell'ambito di una convivenza stabile, come quella in discussione, ai fini della RIPAM vanno quindi computati i redditi di un convivente che decida di condividere la propria vita con altra persona avente a carico dei figli. La solidarietà derivante dalla convivenza stabile impone, all'interno della coppia, reciproco aiuto ed assistenza. Vero è che tale sforzo si riverbera, almeno in parte, anche in favore dei figli di primo letto della o del concubina/o. In concreto ciò significa che la solidarietà tra i conviventi RI 1 e _____, l'aiuto reciproco che deriva dalla loro unione stabile, permette alla ricorrente di porre in atto gli sforzi necessari (in uno con il padre di _____ e _____) per onorare i premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie dei giovani. Da quanto precede discende che la Cassa ha operato correttamente considerando, in concreto, l'UR composta da RI 1, _____, _____ (per gli anni 2013 e 2014) e _____. 2.24. Alla luce di quanto precede occorre procedere ora alla verifica del calcolo della RIPAM operato dalla Cassa. Per definire il diritto alla RIPAM della ricorrente bisogna fissare il reddito determinante in maniera semplificata, partendo dai dati contenuti nelle decisioni fiscali. A questo reddito va aggiunto quello conseguito dal convivente e vanno dedotte le spese riconosciute. La ricorrente non ha posto in dubbio i calcoli svolti dalla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG che sono corretti. Come già evidenziato nella STCA 36.2015.29 in re D. del 13 agosto 2015 gli importi del fabbisogno, fissati in base all'art. 10 Laps, vanno rivalutati secondo il dettato dell'art. 10 cpv. 3 Laps, con attenzione al fatto che l'Ordinanza 09 del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG prevedeva un incremento del 3,2% rispetto ai valori del biennio precedente mentre l'incremento dell'Ordinanza 11 è stato dell'1,8% (art. 3 cpv. 2). Queste percentuali non sono altro che l'arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato del 3.1674% e dell'1,7543%. La giurisprudenza ha chiarito,

alla luce della comunicazione acquisita presso l'UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, Bellinzona), che " l'aumento percentuale reale delle rendite non corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente applicato dall'amministrazione. Gli importi delle rendite subiscono infatti un arrotondamento. Nell'ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto degli importi " delle rendite vecchiaia singole minime (STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012 riassunta in RTiD 2013 I pag. 63 e 64 no. 12 e STCA 36.2012.71 del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.). Con Ordinanza 13 del 21 settembre 2012 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG il Consiglio Federale ha previsto un incremento (arrotondato) dello 0,9%, che in realtà assomma allo 0,86209, mentre con l'Ordinanza 15 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014 l'adeguamento è dello 0,4%. Anche in questo caso si tratta di percentuale arrotondata, il calcolo effettivo dell'adeguamento è dello 0,42735%. La Cassa deve rifarsi, in applicazione dell'art. 18 RLCAMal, al limite di fabbisogno minimo ai sensi della Laps corrispondente a quello valido per l'anno precedente all'anno di competenza. Nel caso concreto al 2013 per il sussidio del 2014 rispettivamente al 2012 per il sussidio del 2013 . L'importo considerato dall'amministrazione per l'UR è aggiornato ai valori del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori del 2013 e 2014 in applicazione dell'Ordinanza 13 citata. L'amministrazione ha operato correttamente fissando il valore del fabbisogno applicando le norme transitorie della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali che, all'art. 37, prevede, in " deroga all'art. 10, per gli anni 2013 e 2014... i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012 ". La norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20 dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94). 2.25. Nel caso in esame , per gli anni 2013 e 2014, la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha cifrato correttamente il fabbisogno dell'UR in causa, composta dalla signora RI 1, dal convivente _____ e dai figli della stessa, _____ (durante il periodo della formazione), in complessivi CHF 44'276.--, importo aggiornato che, come indicato, non è stato contestato dalla ricorrente. Vanno ora verificati i calcoli eseguiti dall'amministrazione. Per l'anno 2013 , dalla tassazione 2010 della ricorrente e da quella del convivente emergono redditi lordi per complessivi CHF 177'929 cui sommare la quota parte di sostanza (CHF 5'638) e dedurre i PMR per complessivi CHF 18'868 (2 premi per adulti 4908 cui si sommano 2 premi per giovani adulti 4'526 secondo il DE ricordato nelle considerazioni del punto 2.16 precedente), le spese professionali e quelle per interessi passivi (in totale CHF 7'000) per un RD di CHF 157'699. La quota di finanziamento è del 13% (in costanza di prole) e il coefficiente di finanziamento per quell'anno era fissato al 70% Applicando la formula di calcolo valida per l'anno 2013 ne viene il seguente diritto alla RIPAM: $\{ 18'868 - [(157'699 - 44'276) \times 13\%] \times 70\% \} = 871,50$ 2 Questo risultato, suddiviso tra i due giovani adulti beneficiari del sussidio (in conformità all'art. 65 cpv. 1 bis LAMal), conduce ad un sussidio di CHF 435,75 (la Cassa, per via di arrotondamenti eseguito ha calcolato l'importo di CHF 435,60, la differenza non permette comunque una maggiore RIPAM mensile agli interessati siccome la differenza è di 1,25 centesimi di franco per ogni mese). Per quanto attiene invece l'anno 2014 il reddito disponibile calcolato in maniera semplificata è dedotto dalla tassazione del 2011. Il reddito complessivo conseguito è di CHF 170'960 da cui vanno dedotti i PMR (19'489; vedi consid. 2.16.), interessi passivi e spese professionali (CHF 7'000 in totale) e dopo avere sommato la quota parte di sostanza (CHF 4'780) ne viene un reddito disponibile di CHF 149'251. Il calcolo per l'anno 2014, ritenuto il coefficiente del

70%, è il seguente: $\{19'489 - [(149'251 - 44'276/2) \times 13\%] \times 70\% \} = 2'075$ L'importo, anche qui, è di pochi centesimi superiore a quello calcolato dall'amministrazione (per via degli arrotondamenti) e non consente comunque (per la differenza di 1,66 centesimi al mese) di riconoscere all'UR una maggiore RIPAM. 2.26. Il calcolo per l'anno 2015 è diverso per più motivi, da un lato per le modifiche legislative subentrate e descritte nelle considerazioni precedenti cui si rinvia e dall'altro siccome _____ ha terminato la sua formazione ed è stata considerata, correttamente, quale persona sola. I redditi complessivi dell'UR ritenuti dall'amministrazione, e non contestati dalla ricorrente, assommano a CHF 185'263 cui si deve aggiungere una quota di 1/15 della sostanza per CHF 4'808. Da questo importo vanno dedotti i premi medi di riferimento per i 3 componenti l'UR (CHF 14'254), le spese riconosciute (ancora fissate a CHF 7'000) per un reddito disponibile di riferimento cifrato in CHF 168'817. In applicazione dell'art. 32a LCAMal la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha correttamente cifrato il limite massimo del reddito disponibile che consente di riconoscere la riduzione dell'UR rappresentata dalla ricorrente, dal suo convivente e da _____ nel seguente modo: $RDM = \{3.9 + [1 - (1/10)]\} \times 50\%$ del limite Laps senza pigione di CHF 35'164 $RDM = 84'393.60$ Questo importo è nettamente inferiore al RDS calcolato in precedenza ciò che ha per conseguenza che la Cassa ha correttamente rifiutato di riconoscere il diritto alla RIPAM 2015. 2.27. Da quanto precede si desume che la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha agito correttamente, le decisioni impugnate vanno conseguentemente confermate e l'impugnativa riferita ad ogni anno contestato (RIPAM 2013, 2014 e 2015) respinta. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

E. 2.5

2.5.1. Per l'art. 49 cpv. 1 LCAMal, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 (simile all'art. 59 cpv. 1 LCAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011), le riduzioni dei premi indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario all'assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all'amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all'assicurato, o nei casi di perdita della PC AVS/AI. L'art. 49 cpv. 2 LCAMal (il cui tenore è simile all'art. 59 cpv. 2 LCAMal in vigore precedentemente), prevede che alla restituzione ed al condono dell'obbligo di restituzione è applicabile per analogia la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000. 2.5.2. Per l'art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente rimosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). In virtù dell'art. 25 cpv.

E. 3

I limiti dell'art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI e nella misura dell'incremento deciso dall'autorità federale per le prestazioni complementari all'AVS/AI. Il legislatore ha – tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC (e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della riduzione). Dal 2012 il superamento del valore pieno del fabbisogno costituiva il limite oltre il quale il reddito doveva iniziare ad essere messo a contribuzione per il pagamento del premio, per gli anni 2013 e 2014 vi sono state le modifiche citate per cui un RDS inferiore o uguale al 50% della somma desunta dall'art. 10 Laps comporta il

versamento della riduzione massima possibile. In altri termini il limite di reddito oltre il quale l'assicurato o la UR debbono iniziare a contribuire per il pagamento del premio è stato diminuito. Come vedremo in corso di motivazione questo aspetto non ha incidenza comunque sui calcoli relativi al diritto dei ricorrenti per gli anni in causa, per il manifesto superamento dei limiti di reddito disponibile che consentono il versamento di un sussidio.

2.12. Con le modifiche della legge apportate il 3 novembre 2014 dal Parlamento ed entrate in vigore il 1° gennaio 2015 il calcolo dell'importo normativo della RIPAM 2015 (oggetto delle contestazioni formanti l'inc. 36.2015.31) è determinato mediante una nuova formula che considera il reddito disponibile massimo dell'art. 32a LCAMal (si veda quanto esposto nelle considerazioni sub. 2.9. in fine). L'art. 34 LCAMal ribadisce che l'importo massimo normativo dei premi corrisponde alla somma dei premi medi di riferimento per categoria d'assicurato, dell'UR. L'importo normativo della RIPAM, dal 2015 è quindi determinato dalla seguente formulata: $[PMR - (PMR \times RD \ 2)] \times RDM \ 2$ e dipende dal reddito disponibile massimo (RDM) definito all'art. 32 a LCAMal cui si è accennato nelle considerazioni del punto 2.9. in fine. Le modifiche apportate alle norme a contare dal 2015 hanno reso il sistema molto meno trasparente visto l'uso di formule matematiche complesse.

2.13. Per completezza va rammentato ancora che per fissare l'importo della riduzione del premio da riconoscere agli assicurati "di condizione economica modesta" (art. 65 cpv. 1 LAMal) l'importo normativo della RIPAM va ulteriormente moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento. L'art. 37 LCAMal prevede che il coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve finanziare dell'importo normativo del premio, determina di converso la quota, basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico dell'assicurato o dell'UR interessata. Il coefficiente unico per il 2012 del 73,5% è stato cambiato con effetto al 1 gennaio 2013. Con la modifica il coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile per "le unità di riferimento con un reddito disponibile inferiore o uguale alla metà del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000" mentre un coefficiente del 70% è stato previsto negli altri casi. A contare dal 2015 il legislatore, in uno con le modifiche cui si è accennato, ha voluto portare un'ulteriore modifica all'art. 37 LCAMal fissando il coefficiente cantonale di finanziamento definitivamente al 73,5% dell'importo normativo della RIPAM.

2.14. L'importo che risulta quindi dall'applicazione di questa percentuale di partecipazione finanziaria del cantone al premio normativo calcolato alla luce della situazione dell'assicurato o meglio dell'UR interessata, costituisce l'importo della RIPAM che viene comunicata dall'amministrazione direttamente agli istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l'importo del sussidio veniva comunicato all'assicuratore malattia e da questi, mediante la nuova polizza, alla parte richiedente l'aiuto sociale.

2.15. Occorre ora indicare quali fossero i parametri applicabili alla determinazione della riduzione dei premi negli anni qui in esame. Con il Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l'anno 2013, le stesse sono state definite come segue: " a) periodo fiscale per l'accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2010. b) premio medio di riferimento: - adulti: CHF 4'908.-- - giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4'526.-- - minorenni: CHF 1'141.-- c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal." Con Decreto esecutivo 21 maggio 2014 (entrato in vigore retroattivamente) concernente le basi di calcolo per l'applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l'anno 2014 il Consiglio di Stato ha fissato i seguenti parametri: a) periodo

fiscale per l'accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2011. b) premio medio di riferimento: - adulti: CHF 4'965.00 - giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4'594.00 - minorenni: CHF 1'156.00 c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal." Per l'anno 2015 l'esecutivo cantonale ha fissato i parametri della RIPAM mediante DE dell'11 febbraio 2015, nel seguente modo: a) periodo fiscale per l'accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2012. b) premio medio di riferimento: - adulti: CHF 4'875.- - giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4'504.- - minorenni: CHF 1'066.- c) costante per il calcolo del reddito disponibile massimo: - unità di riferimento senza figli: 3.4 - unità di riferimento con figli: 3.9 2.16. Come questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha fatto nella decisione STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015, prima di esaminare i calcoli eseguiti dall'amministrazione al fine di accertarne l'esattezza, occorre verificare la correttezza del presupposto dal quale la Cassa è partita, comunque non contestato nella sostanza dalla ricorrente, ossia il sussistere di una convivenza stabile. Più avanti occorrerà verificare, una volta ammessa la convivenza stabile tra la ricorrente e il signor _____, quali effetti questa convivenza abbia sulla composizione dell'UR, in altri termini se, come sostiene la signora RI 1, l'UR debba essere composta unicamente da lei e il convivente, oppure se nella stessa debbano essere compresi i figli minorenni rispettivamente maggiorenni in formazione. 2.17. L'art. 26 cpv. 4 LCAMal prevede che i partner conviventi, in caso di convivenza stabile, compongano un'UR. Nell'ambito dell'esame della procedura 36.2015.29, questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha dovuto esaminare la possibilità per il legislatore di legiferare in materia di convivenza e meglio la possibilità di ritenere una convivenza fondante un'unità di riferimento con implicazioni sul diritto alla riduzione dei premi. In quella fattispecie la ricorrente riteneva implicitamente contrario al principio di uguaglianza giuridica dell'art. 8 cpv. 2 Cost. fed., trattare in maniera uguale situazioni diverse quali rapporto coniugale e convivenza e ciò particolarmente in ambito di RIPAM. 2.18. Nel suo giudizio 13 agosto 2015 (ripreso ancora nella STCA 36.2015.85 del 22 febbraio 2016) questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha evidenziato come, prima ancora della vigenza della nuova legge ticinese e della sua norma di regolamento per cui in caso di convivenza stabile i redditi dei conviventi sono cumulati siccome i conviventi compongono un'UR (art. 26 cpv. 4 LCAMal e 10a RLCAMal), la giurisprudenza federale si era già occupata (come evocato anche nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015), in una fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel cantone di Vaud, di un caso di convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista avvocato, aveva chiesto la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie obbligatorie invocando gli scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel suo giudizio pubblicato nelle DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che: " L'art. 18 al. 1 du règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on entend les conjoints et les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument l'entretien complet. ... L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que, conformément à l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subsidie est requis par une personne vivant durablement en ménage commun. (...) Dans le domaine des contributions publiques ou des restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général très strictes (ATF

133 I 27 consid.

E. 3.1

p. 28; ATF 133 V 402 consid. 3.2 p. 404 s.; ATF 132 I 117 consid. 4.2 p. 121; ATF 132 II 371 consid.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.